

**La retribuzione e le sue declinazioni alla luce dei  
principi di proporzionalità e adeguatezza: focus su  
contrattazione collettiva, piani di incentivazione e  
welfare**

**22 novembre 2023**

1

**La retribuzione: pluralità di definizioni nella legge e  
nell'interpretazione giurisprudenziale**

Avv. Emanuela Nespoli

# LA NOZIONE DI RETRIBUZIONE



# 1. LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI RETRIBUZIONE

## Le Fonti

- **Costituzione**
- **Convenzioni Internazionali e Direttive Comunitarie**
- **Sentenze CGUE**
- **Legge**
- **Contrattazione Collettiva**
- **Contrattazione individuale**

# 1. LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI RETRIBUZIONE

La retribuzione costituisce il **corrispettivo dell'effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato** in favore del datore di lavoro, in dipendenza del rapporto lavorativo.

**Cass., sez. lavoro, 4 giugno 2002, n. 8109**

*«La retribuzione non costituisce quindi soltanto il corrispettivo della effettiva prestazione di lavoro (corrispettività oggettiva), ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui.[...]».*



*«rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro»*

# 1. LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI RETRIBUZIONE

## Omnicomprendività della retribuzione

*Cass., sez. lavoro, 20 novembre 2020, n. 26510*

*«Posto che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione, in riferimento al concetto di retribuzione normale, assume rilievo decisivo l'autonomia collettiva, a cui è riservato il compito di individuare le voci da includere nella base di calcolo. Con la conseguenza che, appunto, in mancanza di una previsione espressa di legge o di contratto collettivo, un determinato emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, non essendo sufficiente, a tal fine, il silenzio della normativa collettiva sul punto.»*

- **Inesistenza** nel nostro ordinamento del principio della generale omnicomprensività della retribuzione (Cass. SS.UU., 13 febbraio 1984, n. 1069 *«il cosiddetto principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente caratteri di continuità, obbligatorietà e determinatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.), non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata[...]»*)
- Fermo restando il limite dettato dall'art. 36 Cost., oggi spetta all'**autonomia contrattuale**, sia collettiva, sia individuale, la concreta determinazione della struttura e della misura della retribuzione per i singoli istituti contrattualmente previsti
- In mancanza di accordo, la misura della retribuzione viene demandata al Giudice.

# 1. LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI RETRIBUZIONE

## **Art. 36 Cost.**

*«Il lavoratore ha diritto ad una **retribuzione proporzionata** alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso **sufficiente** ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (...)*».

## **Art. 2094 c.c.**

*«È prestatore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».*

# 1. LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI RETRIBUZIONE

## Art. 2099 c.c.

La retribuzione può essere stabilita:

- a tempo
- a cottimo

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito **in tutto o in parte** con:

- partecipazione agli utili o ai prodotti
- provvigione
- prestazioni in natura

Per **retribuzione in natura** si intende quella che viene resa mediante **beni** o **servizi** a favore del lavoratore o dei suoi familiari.

Esempi:

- autovettura aziendale
- alloggio
- servizio di trasporto
- servizio mensa
- polizze assicurative

### 3. LA NOZIONE AI FINI FISCALI

#### La «retribuzione» rientra nella categoria dei redditi da lavoro dipendente del TUIR

Art. 49 TUIR

«1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.  
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

Art. 51 TUIR

«Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

*Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono».*

«percepiti»  
Criterio di cassa

tutte le somme e i valori in genere  
Omnicomprendività

### 3. LA NOZIONE AI FINI FISCALI

#### Esclusioni

- Non concorrono, **in tutto o in parte**, a formare il reddito...
- Ipotesi **tassative**
- Al verificarsi di determinati **presupposti**

Art. 51 TUIR	Alcuni esempi
comma 2 lett. a)	Contributi di assistenza sanitaria versati a casse aventi fini assistenziali
lett. c)	Somministrazione di vitto e prestazioni o indennità sostitutive
lett. d)	Servizi di trasporto collettivo
lett. d-bis)	Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
lett. f)	utilizzazione di opere e servizi aventi le finalità di cui all. art. 100, c. 1 TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto)
lett. f-bis)	Erogazioni per servizi di educazione e istruzione, frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per borse di studio
lett. f-ter)	Erogazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
lett. f-quater)	Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
comma 3	Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nel limite di Euro 258,23 (Euro 3.000 per il 2023 esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico)

### 3. LA NOZIONE AI FINI PREVIDENZIALI

#### **Legge 153/1969, art. 12**

«*Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi...*»:

- quelli di cui all'art. 49 TUIR (redditi di lavoro dipendente)
- per il calcolo dei contributi si applica l'articolo 51 TUIR

A norma dell'art. 12 della legge 153/1969 (come riformulato dall'art. 6 del D.Lgs. 314/1997), a decorrere dal 1° gennaio 1998, la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è calcolata con le modalità (anche per quanto riguarda la valorizzazione dei compensi in natura) previste per la determinazione del reddito imponibile fiscale, dall'art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), salvo le deroghe dettate dalla diversa natura e finalità del prelievo.

**Criterio di competenza**

### 3. LA NOZIONE AI FINI PREVIDENZIALI

Sono **esclusi**, a titolo esemplificativo, dalla base imponibile:

- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
- le somme erogate a titolo previdenziale o assistenziale;
- somme accantonate o versate dal datore di lavoro a finanziamento di forme di previdenza complementare o di assistenza (soggette però al contributo di solidarietà del 10%);
- trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma 3 lett. d) del cit. T.U. sulle imposte sui redditi;
- a determinate condizioni, i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di *stock option*